

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

RIFORMULAZIONI ED INTEGRAZIONI DEL RELATORE ON. CORSARO ALLA PROPRIA PROPOSTA DI PARERE

All'articolo 5, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:

a) allo 0,5 per cento per l'anno 2013;

b) all'1,1 per cento per l'anno 2014;

c) al 2,1 per cento a decorrere dall'anno 2015.

1-bis. Fino al 2013, rimangono ferme le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono superiori allo 0,9 per cento, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino allo 0,9 per cento.

2. Resta fermo il limite della maggiorazione dello 0,5 per cento, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre lo 0,5 per cento non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 8, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 8».

All'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni in materia di trasporto pubblico locale, è soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. È contestualmente rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in modo da assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla compartecipazione soppressa».

All'articolo 7-ter, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3».

All'articolo 9, comma 6, sostituire le parole «della Conferenza Stato-Regioni» con le seguenti «alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome presso il Centro interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO) delle Regioni».

All'articolo 14, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È devoluto alla provincia competente per territorio un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

All'articolo 16, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata l'imposta di scopo provinciale, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita».

Modificare la rubrica del Capo III, con la seguente:

«CAPO III - PEREQUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N. 42 DEL 2009 E SISTEMA FINANZIARIO DELLE CITTÀ METROPOLITANE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO».

All'articolo 19 aggiungere il seguente comma:

«2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, sono istituiti nel bilancio delle regioni a statuto ordinario due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello Stato di cui al presente articolo».

All'articolo 19-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'imposta di scopo della città metropolitana, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita.

3-ter. Con la legge di stabilità può essere adeguata l'autonomia di entrata delle città metropolitane, in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

3-quater. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali in base alla normativa vigente è conferita alle città metropolitane, in attuazione dell'articolo 15 della legge 5 maggio 2009, n. 42, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con conseguente definanziamento degli enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite».

All'articolo 19-bis, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 21, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle Regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni».

All'articolo 22, sostituire il comma 6, lettera d) con la seguente:

d) è depurato delle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriori rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica.

All'articolo 24-ter, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle province e alle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, è assicurato al complesso degli enti del

comparto l'integrale finanziamento di tali funzioni ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento».

All'articolo 24-ter, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dal 2012, lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti».

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

*Art. 26-bis.
(Trasporto pubblico locale).*

1. Al fine di garantire un'integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale, e congiuntamente al fine di garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della spesa per gli ammortizzatori sociali, il Governo promuove il raggiungimento di un'intesa con le Regioni affinché, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, l'accordo con le Regioni sull'utilizzo del Fondo sociale europeo per gli anni 2009-2010 sia formalmente prorogato sino al 31 dicembre 2012, sia contestualmente modificata la regola di riparto del concorso finanziario e siano operate, nel rispetto delle regole di eleggibilità e rendicontabilità delle spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle Regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto.

2. Il Governo, dopo aver concluso l'intesa di cui al comma 1 nella quale si prevede l'adempimento da parte delle Regioni in ordine al concorso finanziario così come definito al comma 1, reintegra di 400 milioni di euro per il 2011 i trasferimenti alle Regioni per il trasporto pubblico locale. Assicura altresì il reintegro per un importo fino ad ulteriori 25 milioni di euro per il 2011, previa verifica delle minori risorse attribuite alle Regioni a statuto ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il reintegro è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

3. Sono aggiunte alle spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, limitatamente all'anno 2011, le spese finanziate con le risorse di cui al comma 29 del citato articolo 1 per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo l'accordo fra Governo e Regioni del 16 dicembre 2010 nel limite del reintegro di cui al comma 2.

Sostituire l'osservazione

«valuti il Governo gli strumenti più idonei affinché sia previsto e applicato un criterio univoco nella determinazione della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF che finanzia le spese per i livelli essenziali delle prestazioni e della quota della medesima addizionale che finanzia le spese diverse da quelle per i livelli essenziali».

con la seguente:

«valuti il Governo l'opportunità di prevedere e applicare un criterio univoco nella determinazione della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF che finanzia le spese per i livelli essenziali delle prestazioni e della quota della medesima addizionale che finanzia le spese diverse da quelle per i livelli essenziali, a tal fine stabilendo che al finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni concorre la quota dell'addizionale regionale all'Irpef corrispondente al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e al finanziamento delle spese diverse da quelle per i livelli essenziali concorre la quota dell'addizionale regionale all'Irpef corrispondente all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi diretti al

finanziamento delle spese di cui all'articolo 10, comma 2, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera *h*), della legge 5 maggio 2009, n. 42».

Aggiungere le seguenti osservazioni

valuti il Governo le modalità tramite le quali tenere conto anche della dimensione demografica delle singole Regioni;

valuti il Governo le modalità più idonee per assicurare la pubblicità relativa alle delibere adottate dalle Province che modificano l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e per evitare l'aggravio di adempimenti a carico delle imprese assicuratrici;

valuti il Governo, nel rispetto dell'autonomia regionale, le modalità per prevedere, eventualmente nell'ambito del presente decreto legislativo, una maggior manovrabilità dell'IRAP da parte delle Regioni, anche se sottoposte a Piano di rientro, e comunque per promuovere adeguate forme di monitoraggio e consultazione fra le Regioni per evitare forme di concorrenza fiscale sleale;

valuti il Governo le modalità tramite le quali dare completa attuazione all'accordo 16 dicembre 2010.